

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 19 novembre 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

### S O M M A R I O

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS



**Assessorato delle risorse agricole e alimentari**

**OMISSIS**

**OMISSIS**

DECRETO 10 novembre 2010.

**Modifica del calendario venatorio 2010/2011**

pag. 26

**OMISSIS**

**OMISSIS**

**OMISSIS**

OMISSIS

DECRETO 10 novembre 2010.

**Modifica del calendario venatorio 2010/2011.**

**L'ASSESSORE  
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge n. 157/92;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 493 del 4 giugno 2010 sulla regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana - annata 2010/2011;

Visto il decreto n. 554 del 15 giugno 2010 di integrazione al calendario venatorio di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010;

Visto il decreto n. 733 del 12 agosto 2010 di modifica

al calendario venatorio di cui ai decreti n. 493 del 4 giugno 2010 e n. 554 del 15 giugno 2010, in ottemperanza all'ordinanza di sospensione n. 638/2010 reg. ord. sosp. emessa dal TAR Sicilia - Sezione di Palermo, a seguito di ricorso ai succitati provvedimenti;

Vista la sentenza del C.G.A. n. 801/10, pubblicata il 24 settembre 2010;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009";

Vista la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", trasmessa alle regioni dall'ISPRA con nota prot. n. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010, pervenuta in data 30 agosto 2010 e assunta al protocollo n. 65748 del 31 agosto 2010;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 " Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS";

Visto il parere favorevole reso dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente sul piano di valutazione di incidenza relativa al SIC ITA09003 Pantani della Sicilia sud-orientale, per l'esercizio dell'attività venatoria nella stagione 2010/11;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di modificare il calendario venatorio 2010/2011 di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

*Articolo unico*

Nell'area SIC ITA09003 "Pantani della Sicilia sud orientale," parte anche all'interno dell'area della Zona di Protezione Speciale ZPS ITA090029, l'attività venatoria è consentita, esclusivamente, ai cacciatori residenti nei comuni di Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Ispica, dal 15 novembre al 29 dicembre 2010 compreso. Per tale periodo l'attività venatoria è consentita limitatamente ai soli giorni di sabato, domenica e mercoledì; mentre dal 2 gennaio 2011 al 19 dello stesso mese, l'attività venatoria è consentita limitatamente ai giorni di domenica e mercoledì. L'attività venatoria per i periodi sopra indicati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino alle ore 15,30 ora solare. Inoltre è vietato il prelievo venatorio della Moretta (*Aythya Fuligula*) e non è consentito l'uso dei pallini di piombo all'interno delle zone umide, nonché nel raggio di 200 metri dalle rive più esterne dei pantani. È vietato anche il prelievo di rami e frasche appartenenti alla vegetazione ripariale, per la realizzazione degli appostamenti temporanei, con obbligo dell'eliminazione a fine giornata degli appostamenti occasionali realizzati.

Nel caso in cui le ripartizioni faunistiche venatorie, competenti per territorio, accertino la nidificazione del fenicottero, l'attività venatoria verrà sospesa in tutta l'area del SIC per il periodo di nidificazione. Sarà cura delle ripartizioni faunistiche venatorie competenti per territorio avvisare la popolazione della riapertura della attività venatoria a conclusione dell'avvenuta nidificazione del fenicottero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 10 novembre 2010.

D'ANTRASSI

(2010.45.3066)020

OMISSIS